Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 25 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.

Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

È concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.

Art. 2.

Salve le disposizioni degli articoli 331 e 336 della legge di guerra e dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge è vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di nazionalità nemica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli o valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni.

È vietato alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da esse detenuti, appartenenti a persone di nazionalità nemica.

Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui ai primi due comma del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana che si trovano in territorio nemico o in territorio occupato dalle Forze armate nemiche.

Art. 3.

Coloro che sono soggetti al divieto preveduto dall'articolo precedente e coloro che, pur non essendo soggetti a detto divieto, si trovano nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate, hanno facoltà di depositare le somme di denaro di cui siano debitori verso persone di nazionalità nemica, ovvero i titoli o valori che essi debbano consegnare a dette persone, presso la Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 1° gennaio 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1940-XVIII e successive modificazioni.

Coloro che si valgono della facoltà di cui al comma precedente sono esonerati dall'obbligo della denuncia o della comunicazione, preveduto dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge, qualora il deposito sia effettuato dopo la scadenza del termine, stabilito per la denuncia.

Art. 4.

Nei confronti delle persone di nazionalità italiana, tenute alla denuncia o alla comunicazione ai sensi degli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per le finanze ha facoltà di rendere obbligatorio il deposito delle somme di denaro, dei titoli o dei valori, presso la Banca d'Italia o una delle aziende di credito indicate nell'articolo precedente, mediante intimazione notificata al debitore o al detentore.

Il termine per il versamento o per la consegna è fissato nell'intimazione e non può essere inferiore a quindici giorni.

Il deposito eseguito ai sensi del comma precedente non pregiudica i diritti dei terzi.

La disposizione del primo comma non si applica se il debito non è esigibile o se si tratta di somme di denaro, di titoli o di valori, sui quali esistano diritti di garanzia o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalità non nemica.

Art. 5.

I depositi preveduti dai precedenti articoli 3 e 4, per i debiti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, debbono essere effettuati in lire italiane previa conversione dell'importo dell'obbligazione al cambio del giorno precedente al deposito.

Il cambio applicabile per le divise quotate ufficialmente è quello della Borsa di Roma; in ogni altro caso, viene fissato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.

Art. 6.

I depositi effettuati in conformità degli articoli 3, 4 e 5 hanno efficacia liberatoria, fino alla concorrenza delle somme versate e per le cose consegnate.

Gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

Art. 7.

Gli istituti e le aziende di credito, che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di nazionalità nemica, sono tenuti a darne notizia per iscritto al prefetto entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'apertura degli scomparti, da parte degli aventi diritto, non può essere eseguita se non con l'intervento di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda di credito, il quale, alla presenza di due testimoni, compila il processo verbale dell'apertura e redige l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto.

Copia del processo verbale e dell'inventario deve essere comunicata al prefetto entro cinque giorni dall'apertura.

Dopo la compilazione dell'inventario, qualsiasi apertura degli scomparti da parte degli aventi diritto deve essere effettuata alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda.

Nessun ritiro di valori contenuti nello scomparto può essere effettuato se non con l'autorizzazione preveduta dal successivo art. 15 e alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda il quale controlla la regolarità dell'operazione. All'istituto o azienda deve essere rilasciata una dichiarazione scritta dalla quale consti dell'avvenuto ritiro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso presso istituti o aziende di credito.

Art. 8.

Entro cinque giorni da quello dell'avvenuto deposito, le aziende di credito indicate nell'art. 3 devono trasferire le somme ricevute all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, facendone versamento alla filiale più vicina della Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al quale sarà data contemporanea comunicazione di tutti i dati concernenti l'operazione.

Entro lo stesso termine la Banca d'Italia accrediterà all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le somme versate direttamente presso di essa.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in corrispondenza delle somme di denaro versategli ai sensi dell'articolo precedente, istituisce conti impersonali, infruttiferi, espressi nella valuta del paese di appartenenza del creditore.

Qualora il creditore appartenga ad un Paese soggetto all'autorità di un altro Paese, il conto è espresso nella valuta del Paese che esercita l'autorità; qualora appartenga ad uno dei Domini britannici il conto è espresso in valuta inglese.

La conversione è effettuata applicando:

1) per i versamenti relativi a debiti espressi nella valuta di un Paese nemico oppure di Paesi comunque soggetti alla sua autorità, il cambio del giorno precedente il versamento, fissato ai sensi dell'art. 5;

2) per i versamenti relativi a debiti espressi in altra valuta, il cambio di parità in lire italiane risultante, nel giorno precedente il versamento, per la valuta del Paese nemico, dalla quotazione alla Borsa di Roma e nel Paese nemico di una divisa scelta dall'Istituto fra quelle quotate ufficialmente nei due Paesi.

Art. 10.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano altresì:

1) ai versamenti effettuati, prima della entrata in vigore della presente legge, in conti istituiti in base agli accordi di pagamento con Stati nemici;

2) ai saldi di conti bloccati di pertinenza nemica esistenti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione delle somme indicate nel comma precedente nella valuta del Paese nemico al quale appartiene il creditore è effettuata al cambio del giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i versamenti indicati nel n. 1 del primo comma, il cambio applicabile è quello stabilito ai sensi delle disposizioni dei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art. 9, a seconda che il versamento si riferisca a un debito espresso nella valuta del Paese nemico o in altra valuta.

Per i saldi di conti bloccati indicati nel n. 2 del primo comma, il cambio applicabile è in ogni caso quello stabilito ai sensi delle disposizioni del n. 2 del terzo comma dell'art. 9.

Art. 11.

Il pubblico ufficiale che, nel procedere alla esecuzione di un prevedimento giudiziario o amministrativo, deve effettuare il pagamento di una somma di denaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone di nazionalità nemica, è tenuto a seguire le modalità prescritte dall'art. 3.

La consegna di beni diversi da quelli indicati dal comma precedente, da parte di una pubblica autorità o di un pubblico ufficiale, in un procedimento amministrativo o giudiziario, non può essere effettuata senza l'autorizzazione di cui all'art. 15, n. 1.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano per i pagamenti e le consegne di beni che debbano effettuarsi al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 296 della legge di guerra, ovvero a favore di aziende sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione.

La disposizione dell'art. 7 non si applica per gli scomparti in impianti fissi di sicurezza presso istituti o aziende di credito, quando il contenuto degli scomparti sia stato sottoposto al sequestro ai sensi dell'art. 296 della legge di guerra o quando il locatario dello scomparto sia una azienda sottoposta a sindacato, sequestro o liquidazione.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano:

1) per i pagamenti ad istituti o aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persona di nazionalità nemica;

2) per i versamenti ai predetti istituti o aziende di credito, di somme dovute a persone di nazionalità nemica, quando tali versamenti siano necessari per ottenere la disponibilità di merci, salvo il disposto degli articoli 324, 325 e 326 della legge di guerra;

3) per i pagamenti agli stessi istituti e aziende di credito da parte degli enti debitori, di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento derivante da titoli di Stato e da titoli azionari ed obbligazioni di qualunque specie, apparte nenti a persone di nazionalità nemica, nonchè per i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto di opzione e simili operazioni sui detti titoli.

Gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a versare le somme di denaro ricevute per le operazioni indicate nel comma precedente, alla filiale più vicina della Banca d'Italia, nei termini e nei modi preveduti dall'art. 8.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano per gli atti dipendenti da operazioni compiute da persone di nazionalità nemica che si trovano nel territorio dello Stato, in relazione alle normali esigenze della vita.

Art. 15.

Per ragioni di comprovata necessità l'intendente di finanza può autorizzare, su richiesta degli interessati:

1) il pagamento di somme o la consegna di titoli, di valori o di beni mobili direttamente alle persone di nazionalità nemica;

2) la vendita totale o parziale dei titoli e dei valori depositati ai sensi degli articoli 3 e 4 e il versamento totale o parziale delle somme ricavate agli aventi diritto di nazionalità nemica.

Il Ministro per le finanze può autorizzare prelievi sulle somme risultanti dai conti istituiti, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ai sensi dell'art. 9, a favore dei sequestratari di beni o di aziende nemiche.

Tale autorizzazione può essere concessa a favore degli aventi diritto unicamente quando ricorrano eccezionali circostanze.

Nell'autorizzazione sono prescritte, quando occorra, le opportune cautele per assicurare che le somme pagate, o i titoli o valori consegnati, siano destinati agli scopi per i quali l'autorizzazione è concessa.

L'autorità consolare può accordare le autorizzazioni prevedute dal n. 1 del primo comma alle persone di nazionalità italiana, che hanno all'estero la residenza o la sede.

Art. 16.

Per tutti i pagamenti di debiti espressi in valuta diversa da quella italiana, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 nonchè del primo comma, n. 1, dell'art. 15, si applica il cambio determinato a norma del secondo comma dell'art. 5.

Art. 17.

Sulle somme trasferite ai sensi dell'art. 8 è dovuta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero una commissione del 2 per cento, che viene prelevata dalle somme stesse.

I diritti dovuti alla Banca d'Italia e alle aziende di credito indicate nell'art. 3 per la custodia dei titoli e valori depositati ai sensi degli articoli 3 e 4 sono a carico degli aventi diritto ai titoli e ai valori medesimi.

Il depositario ha facoltà di soddisfarsi del suo credito prelevandone l'importo dagli interessi, dividendi ed altri proventi dei titoli e dei beni depositati e, quando occorra, procedendo, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei titoli o valori.

Le spese di custodia e di conservazione dei beni per i quali si applica il divieto di consegna stabilito dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2, gravano sui beni stessi, qualora il titolo in base al quale essi sono detenuti non disponga diversamente. Il detentore ha facoltà, quando occorra, di procedere, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei beni detenuti, per soddisfarsi del proprio credito per le spese sopra indicate.

Art. 18.

Si effettuano presso la Banca d'Italia e le aziende di credito indicate nell'art. 3, anche i versamenti preveduti dal quarto comma dell'art. 299 e dal secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra.

Le somme versate ai sensi del quarto comma dell'art. 299 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8 quando sia chiusa la gestione del sequestratario o anche precedentemente se il Ministro per le finanze lo ordina.

Le somme versate ai sensi del secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8, nel termine ivi stabilito.

Art. 19.

Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica in violazione delle disposizioni dell'art. 2 ovvero consente il ritiro di valori in violazione dell'art. 7, quinto comma, è punito a norma dell'art. 355 della legge di guerra.

Chiunque compie gli atti previsti dai primi due commi dell'art. 348 della legge di guerra, al fine di impedire il deposito di titoli o di valori ordinato ai sensi dell'art. 4, è punito a norma dell'art. 348 medesimo.

Chiunque omette di fare le comunicazioni prevedute nell'art. 7, nei termini ivi stabiliti, è punito ai sensi dell'art. 347, primo comma, della legge di guerra. Eguale pena si applica per la omissione dell'inventario, parimenti previsto nell'art. 7.

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni nella denuncia, nell'inventario e nelle comunicazioni di cui sopra, è punito ai sensi del secondo comma dello stesso art. 347.

Art. 20.

Nei casi in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è nominato sequestratario di beni nemici, il controllo sulla gestione spetta esclusivamente al Ministro per le finanze al quale sono deferite tutte le attribuzioni demandate al prefetto o all'intendente di finanza dagli articoli 296, quarto e quinto comma, 297, 299, 300, 302, 306 e 307 della legge di guerra e dalle relative norme di esecuzione.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare può valersi, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del comma precedente, degli istituti di credito fondiario designati a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è autorizzato ad anticiparle con i propri fondi.

Le spese anticipate dall'Ente predetto a norma del comma precedente sono ripetibili a carico del proprietario o del detentore del bene sequestrato.

Il credito dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per le somme anticipate ha privilegio sui beni sequestrati con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Per i Possedimenti italiani e per i territori dell'Africa Italiana, l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare può valersi degli istituti di credito a questo fine designati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto rispettivamente con il Ministro per gli affari esteri e con quello per l'Africa Italiana, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Gli istituti indicati nel secondo e sesto comma sono autorizzati a esercitare le funzioni loro attribuite dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti, e ad essi si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 21.

La presente legge si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, sostituito:

1) al Ministro per le finanze negli art. 4, 15, 18 e 20 il Ministro per l'Africa Italiana, il quale può delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;

2) al prefetto, in Libia, il Prefetto di provincia libica; nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore;

3) all'intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore, salvo le facoltà del Governatore generale vice Re d'Etiopia di avocare a sè le relative attribuzioni.

La presente legge si applica anche nei Possedimenti italiani sostituito al prefetto e all'intendente di finanza il Governatore.

Art. 22.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione degli articoli 311, 328, 329 e 330 della legge di guerra, ordinata con R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cesserà di aver vigore dalla data di cessazione della applicazione della legge di guerra, ordinata con il decreto citato nell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1995.

Provvedimenti economici per il personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico e di licenza del personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, riguardante la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1938-XVI, n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n. 1742, concernenti proroghe di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 20 maggio 1940-XVIII, gli articoli 33, 34 e 35 del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, mantenuti in vigore fino al 30 giugno 1940-XVIII, in virtù dei Regi decreti 25 agosto 1938-XVI, n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n. 1742, sono modificati come segue:

« Art. 33. — La razione viveri prevista per casi speciali o di operazioni dagli ordinamenti vigenti è dovuta ai militari indigeni in tutte le posizioni di servizio tranne:

a) le licenze di qualsiasi specie;

b) il ricovero in stabilimenti sanitari;

c) la detenzione in attesa di giudizio salvo ad ottenere l'equivalente in contanti se il giudizio non sia seguito da condanna;

d) l'assenza ingiustificata dal reparto ».

« Art. 34. — Ai militari indigeni o cittadini italiani libici in servizio nell'Africa Orientale Italiana, è concessa una indennità speciale di caro viveri nella seguente misura giornaliera:

ascari	e gradi corrispondenti dei reparti irregolari	L. 1,50
uachil		» 2,25
muntaz		» 3 —
buluc basci		» 4,50
sciumbasci e iusbasci .		» 6 —

L'indennità suddetta non compete:

a) nelle posizioni in cui la paga è ridotta o sospesa;

b) nelle licenze di qualsiasi genere;

c) durante la degenza in stabilimenti sanitari per ferite, lesioni od infermità non dipendenti da cause di servizio ».

« Art. 35. — Alle famiglie dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana appartenenti a reparti costituiti nell'Eritrea, nell'Amara e nello Scioa possono, con disposizioni governatoriali, essere concesse distribuzioni di farina in misura giornaliera non superiore a grammi 200 per la moglie ed a grammi 100 per ogni figlio ».

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 17, 32, 33, 34 e 35 del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico del personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana, già prorogate fino al 30 giugno 1940-XVIII, per effetto dei Regi decreti 25 agosto 1938-XVI, n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n. 1742, e modificate dal precedente art. 1, sono ulteriormente prorogate, con le modifiche di cui all'articolo stesso, fino al 30 giugno 1941-XIX, ferme restando le disposizioni del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, concernenti la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII e fino al 30 giugno 1941-XIX, i premi di ingaggio e di arruolamento previsti rispettivamente dall'art. 65, lettera *b*), dell'ordinamento militare per il Regio Corpo truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, e dall'art. 80, lettera *b*), dell'ordinamento militare per il Regio Corpo truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, sono elevati a L. 100 nette dalle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e la concessione dei premi stessi è estesa a tutti gli arruolati per qualsiasi reparto, corpo e servizio.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1937-XV, per i militari nazionali o nativi dell'Africa Orientale Italiana impiegati in operazioni di polizia coloniale e per le loro famiglie rimangono in vigore le disposizioni degli articoli da 67 a 75 del decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 81. — MANCINI

LEGGE 11 febbraio 1941-XIX, n. 59.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia azienda monopolio banane, del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 340.350 da erogare a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio dei cittadini germanici ed allogeni alto atesini, nonchè per il trasferimento in Alto Adige di cittadini italiani;

Ministero dell'interno:

lire 30.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'assistenza in Italia dei figli dei coloni stabilitisi in Libia;

Ministero dei lavori pubblici:

lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'apprestamento di materiali e ad altre necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

lire 2.583.183 per l'esecuzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia), in aggiunta alla somma autorizzata con la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 950 ed in relazione al versamento in tesoreria di eguale importo, effettuato dalle ditte petrolifere, a titolo di concorso nella spesa per tali opere;

lire 2.020.000, in relazione ad eguale importo versato dal Ministero dell'aeronautica, per la costruzione del padiglione di aerotermodinamica presso la scuola di applicazione della Regia aeronautica in Firenze (lire 1.850.000) e per lavori suppletivi di sistemazione del Tevere in prossimità dell'idroscalo Roma-Lido (lire 170.000);

Ministero delle comunicazioni:

lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia portuaria ai sensi dell'articolo 56 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354;

Ministero della guerra:

lire 6.000.000 per la costruzione di edifici doganali in Albania.

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori lire 2.788.923 la somma autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549, per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari di Albania e per quelle inerenti al funzionamento dei servizi civili e politici in quel territorio.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, è stabilito nella misura annua di lire 150 milioni.

Art. 7.

E' aumentata di lire 4.753.000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 8.

E' autorizzato il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni in favore dell'Amministrazione ferroviaria, a pareggio delle perdite derivanti nella gestione del Monopolio carboni per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonchè a rimborso delle spese sostenute per pagamenti alle ditte produttrici di anticrittogamici in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'inscrizione in bilancio delle somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41

a) *In aumento*:

Cap. n. 138. — Rimborso da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	1.705.000
Cap. n. 142. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana	»	18 000
Cap. n. 157-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497)		*per memoria*
Cap. n. 245. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc. per le spese di vigilanza ministeriale, ecc.	»	138.545
Cap. n. 431-*bis* (*Aggiunto - In conto competenza*). — Somma da versare, ecc., per le spese relative alla costruzione in Firenze dell'edificio per la scuola di applicazione della Regia aeronautica, ecc.	»	1.850.000
Totale degli aumenti	L.	3.711.545

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29. — Avanzo di gestione della Regia azienda monopolio banane, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 182. — Avanzo di gestione dell'esercizio delle autostrade, ecc.	»	76.000
Totale delle diminuzioni	L.	226.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1940-41

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	165.000
Cap. n. 47. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	70.000
Cap. n. 57. — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	700.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc. al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	480.000
Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. al personale addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	750.000
Cap. n. 61. — Fitto e riparazione di locali e spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 61-*bis* — Spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	125.000
Cap. n. 95. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato)	»	49.500
Cap. n. 97. — Sussidi al personale ecc. (Consiglio di Stato)	»	6.000
Cap. n. 106. — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	37.500
Cap. n. 132. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	350.000
Cap. n. 135 — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato ecc.	»	300.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità, ecc. al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	200.000
Cap. n. 137. — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	60.000
Cap. n. 138. — Sussidi ad impiegati, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	60.000
Cap. n. 141. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	290.000
Cap. n. 146 — Sussidi al personale, ecc. dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 150. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 173. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	360.000
Cap. n. 174. — Spese per forniture di carta, ecc. stampati, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 181-*bis*. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 206. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc.	»	112.000
Cap. n. 270. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.	»	500.000
Cap. n. 297. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione, ecc. dei contrassegni doganali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 315. — Spese per la beneficenza romana	»	7.000.000

Cap. n. 360. — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito, ecc. . . . . L. 6.975.000

Cap. n. 378-*quater* (*Di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione »*). — Somma da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni alto atesini, nonchè per il trasferimento in Alto Adige di cittadini italiani » 340.850

Cap. n. 405. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti, ecc. per risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 516 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese d'ufficio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . » 250.000

Cap. n. 518 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Fitto, manutenzione, ecc. dei locali per il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . » 450.000

Cap. n. 550 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al servizio centrale delle imposte di consumo, ecc. . » 20.000

Cap. n. 594 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale delle Dogane, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 62.370.350

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 181. — Fondo occorrente per le spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo, ecc. . . . . L. 20.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 581. (*Aggiunto*). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli, da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili e oggetti vari, spedizioni ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio per il razionamento dei consumi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 41. — Indennità di viaggio, ecc. ai componenti della Commissione centrale incaricata dello esame delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc. . . . . L. 20.000

Cap. n. 42. — Premi di operosità, ecc. per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc. . . . . L. 31.598

Totale . L. 51.598

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo in servizio presso il Sottosegretariato in Albania . . . . » 2.000.000

Cap. n. 69-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese per riparazioni, esercizio e manutenzione di automezzi (Albania) . . . . » 800.000

Cap. n. 83-*bis* (*Di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Spese diverse »*). — Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto-legge 3 settembre 1926-IV, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1803) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 97-*bis*. — Somma da erogare per diritti doganali sul grano e granoturco importati in Albania, ecc. . . . . » 2.788.923

Cap. n. 97-XII (*Di nuova istituzione*). — Spese per l'acquisto di automezzi (Albania) . . . . » 668.500

Totale degli aumenti . . . L. 8.257.423

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 61. — Stipendi ecc. al personale di ruolo ecc. in servizio presso il Sottosegretariato in Albania. » 1.000.000

Cap. n. 63. — Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale ecc. in Albania ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 96. — Spese per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, ecc. . . . . » 668.500

Cap. n. 97. — Spese per l'esecuzione di lavori stradali, ecc. . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.468.500

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . . L. 30.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 100.000

Cap. n. 42. (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per la pubblicazione del Bollettino meteorologico dell'Africa Italiana . . . . » 18.000

Cap. n. 43. (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico, ecc. . . . . » 93.040

Cap. n. 54. (*Aggiunto - In conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40 . . . . L. 10.270

Totale degli aumenti . L. 251.310

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33. — Fondo a disposizione, ecc. per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, ecc . . . . L. 233.310

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . L. 46.000

Cap. n. 8. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 11. (*Modificata la denominazione*). — Affitto dei locali per i servizi dell'Amministrazione centrale - Spese per trasporti; provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso in servizio dell'ordine universitario, medio, superiore classico e tecnico e dell'istruzione secondaria di avviamento professionale - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica . . » 72.500

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . » 110.000

Cap. n. 17-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Rimborso al Monte pensioni per gli insegnanti elementari delle quote di pensioni e di indennità pagate da detto Ente per conto dello Stato . . » 903.321

Cap. n. 50-*bis* (*Di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Spese per la Scuola media »*). — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*) » 9.677.250

Cap. n. 50-*ter* (*Di nuova istituzione*). — Premi ai presidi ed agli insegnanti incaricati della direzione - Remunerazioni al personale di segreteria e di servizio . . . . » 2.750.615

Cap. n. 50-*quater* (*Di nuova istituzione*). — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 180.000

Cap. n. 50-*quinquies* (*Di nuova istituzione*). — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico; per le biblioteche, per l'acquisto di pubblicazioni, quadri ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali - Spese per manifestazioni culturali varie » 420.000

Cap. n. 50-*sexies* (*Di nuova istituzione*). — Spese e retribuzioni per le esercitazioni di lavoro, spese per l'impianto di gabinetti di lavoro e la costituzione di biblioteche-archivio fornite di fotografie, diagrammi e quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro moderno ed i suoi risultati . . » 2.750.000

Cap. n. 50-*septies* (*Di nuova istituzione*). — Rimborso ai Regi Istituti tecnici, aventi autonomia amministrativa, delle tasse scolastiche versate allo Stato dagli alunni delle classi preesistenti, trasformate in classi di scuola media in conseguenza della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899 . . . . . . L. 950.000

Cap. n. 73 — Contributi e sussidi per il mantenimento, ecc. di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. . . » 14.080

Cap. n. 80. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti tecnici industriali, ecc. . . » 6.136.355

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti tecnici commerciali, ecc. . . » 820.945

Cap. n. 87. — Regi Istituti tecnici nautici - Contributi e sussidi per il mantenimento, ecc. . . . . » 28.432

Cap. n. 91. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Concorsi e sussidi, ecc. . . . . » 126.500

Cap. n. 92. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . . » 350.000

Cap. n. 93. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . . . » 363.500

Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia Scuola normale superiore di Pisa, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 115. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 140. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . . » 2.200

Cap. n. 155. — Spese per fitti di locali, ecc. degli Uffici ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, ecc. . . . . . » 58.500

Cap. n. 174-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Contributo dello Stato a favore del Consorzio per la costruzione della sede del Regio Istituto industriale metallurgico in Terni (legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 712 - prima delle sei rate) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 192 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . » 9.000

Totale degli aumenti . . . L. 27.619.198

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . L. 60.000

Cap. n. 67. — Posti gratuiti e semi gratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 109 — Spese per lo scambio di professori di Università, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 112. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . . . » 150.000

Cap. n. 150. — Acquisto di cose d'arte, ecc. . . » 26.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 276.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 163. — Spese per sussidi in caso di parto o di aborto al personale femminile non di ruolo in servizio presso le Regie Scuole ed i Regi Istituti di istruzione di ogni ordine e grado (articolo 29, lettera *c*) del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1).

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . L. 320.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 375.000

Cap. n. 14. — Acquisto, funzionamento, ecc. delle vetture, carri automobili, ecc. . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 30.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . . » 27.989.540

Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . . . . » 21.000.000

Cap. n. 33. — Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 50. — Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 53. — Contributi e sussidi per la profilassi, ecc., antimalarica, ecc. . . . . . L. 1.300.000

Cap. n. 135-*bis* (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia . . . . » 30.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 84.714,540

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 104-*bis*. — Spese straordinarie inerenti a servizi, ecc. dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . L. 2.500.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. . . . . L. 240.000

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio . . » 200.000

Cap. n. 29. — Magistrato alle acque - Spese per il personale, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena . » 2.500.000

Cap. n. 74. — Opere idrauliche, ecc. . . . » 170.000

Cap. n. 76. — Edifici pubblici governativi . . » 1.850.000

Cap. n. 87. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . . . . » 5.000.000

Cap. n. 99. — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 2.583.183

Totale degli aumenti . . . L. 12.633.183

b) *In diminuzione*:

Cap. n 6. — Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 12. — Premi, ecc. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 13. — Fitti e canoni . . . . . . » 100.000

Cap. n. 45. — Manutenzione, ecc. dei porti . . » 90.000

Cap. n. 59. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . . . » 140.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 530.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 8.000

Cap. n. 36. — Indennità, ecc. spese di viaggio al personale militare, ecc. (Milizia portuaria) . . » 20.000

Cap. n. 37. — Servizio del vestiario, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 1.050.000

Cap. n. 38. — Spese per educazione fisica, ecc. Mobili di ufficio, ecc. Spese per servizi di copiatura ed altre per il funzionamento della Milizia portuaria » 1.262.000

Cap. n. 39. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 40. — Spese per l'acquisto ed il funzionamento di automezzi, ecc. (Milizia portuaria) . » 640.000

Cap. n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . . . . » 148.135

Cap. n. 108 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per l'acquisto di materiali di casermaggio, ecc. per l'impianto del magazzino, ecc. per la forza in congedo della Milizia nazionale portuaria, ecc. . » 5.000.000

Totale . . . L. 8.338.135

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. . . . L. 18.000

Cap. n. 76. — (*Aggiunto - In conto competenza*). — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . » 6.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.018.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, ecc. di armi, ecc.	L.	13.000
Cap. n. 41. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	5.000
Totale delle diminuzioni	L.	18.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Spese di viaggio, ecc. al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	»	10.000
Totale degli aumenti	L.	160.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	150.000
Totale delle diminuzioni	L.	160.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	L.	100.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	L.	280.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 26. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	15.000
Cap. n. 29. — Contributi, ecc. per il progresso della viticoltura, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 37. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 39. — Spese, ecc. per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	30.000
Cap. n. 86. — Contributi, ecc. per l'apprestamento di posti di mattazione, ecc.	»	40.000
Cap. n. 98. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 109. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	»	3.000
Cap. n. 118. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	117.000
Totale delle diminuzioni	L.	280.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 29. — Spese, ecc. relative alla vigilanza sulle aziende molitorie, ecc.	»	60.000
Totale	L.	360.000

b) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 32. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, tramutamenti e commissioni.

Cap. n. 60. — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per i servizi dei combustibili liquidi, già assegnati allo speciale ufficio di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 387, e trasferiti alle dirette dipendenze del Ministero delle corporazioni in base alla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 13. — Fitto, ecc. dei locali in uso del Ministero	»	248.070
Cap. n. 26. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 33. — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali, ecc.	»	500.000
Totale	L.	8.898.070

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In diminuzione:

Cap. n. 139 (*Aggiunto*) — Fabbricati per i servizi delle dogane, ecc.	L.	3.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 76 (*Aggiunto*). — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dalle operazioni militari in Albania	L.	3.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1940-41

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	2.200.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 10 (*Modificata la denominazione*). — Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e contributi per le refezione calda del personale operaio - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	L.	1.000.000

Cap. n. 17 (*Modificata la denominazione*). — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà od in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di aree, strade, canali, fogne ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti - Spese per la rimozione delle cancellate metalliche e per la loro sostituzione con recinzioni di materiale autarchico . . . L. 1.000.000

Cap. n. 62 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per la difesa antiaerea . . . . . » 200.000

Totale . . . L. 2.200.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 8. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al servizio della Massa . . . . . » 200.000

Cap. n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 14. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc. . » 40.000

Totale . . . L. 490.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 290.000

Cap. n. 28. — Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . . . . » 200.000

Totale . . . L. 490.000

3. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. n. 16 (*Modificata la denominazione*). — Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico della Regia Azienda . . . L. 150.000

b) *In diminuzione*:

Art. n. 65. — Versamento al Tesoro, ecc. dell'avanzo finanziario della gestione . . . . L. 150.000

4. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Art. n. 11. — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale . . . . L. 9.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. n. 10. — Contributo a pareggio dei bilanci:

a) della Sezione agraria di istituto tecnico superiore . . . . . . L. 9.000 — L. 9.000

Art. n. 18. — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale . . . . » 9.000

Totale degli aumenti . . . L. 18.000

b) *In diminuzione*:

Art. n. 8. — Spese per servizi vari:

b) (*Modificata la denominazione*). — Servizio didattico: materiale didattico - Corsi per funzionari del Corpo agrario dell'Africa Italiana - Contributo alla Regia Università di Firenze e borse di studio per il corso di agricoltura coloniale . . . . L. 9.000 — L. 9.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 18. — Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie . . L. 30.000.000

Cap. n. 24. — Prelevamenti dagli avanzi di gestione, ecc. per far fronte a lavori di rifacimento della pavimentazione (Autostrade) . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 31.500.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 34. — Manutenzione ordinaria, ecc. dei tronchi di strade, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 40. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 44. — Lavori (Autostrade) . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 31.500.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc. . . . . L. 18.042.520

Cap. n. 16. — Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . . » 900.000

Totale . . . L. 18.942.520

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 5. — Spesa, ecc. di trasferta, ecc. ai componenti del Consiglio di amministrazione, ecc. . » 22.520

Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc. . . . . » 2.900.000

Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . » 550.000

Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 500.000

Cap. n. 56. — Spesa di esercizio, ecc. degli uffici dei telegrafi, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 64. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc. . . . . » 665.000

Cap. n. 71. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. . . . » 2.170.000

Cap. n. 72. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . . . » 550.000

Cap. n. 73. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc. . . » 1.155.000

Cap. n. 79. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 85. — Contributo, ecc. per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc.	»	400.000
Cap. n. 86. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	1.430.000
Totale	L.	18.942.520

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 14 febbraio 1941-XIX, n. 60.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare, e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza e dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' elevato a lire 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori lire 5.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 3 — secondo comma — della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 6.

E' stabilita in lire 4.000.000 la somma da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41, ai sensi dell'art. 4, lettera *b*) della legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690, per il funzionamento del servizio antincendi nei porti.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 4.000.000 per il funzionamento di un Centro sperimentale di coordinamento anagrafico.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti — in relazione al fabbisogno — alla inscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 8.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-41, della somma di lire 500.000 per ulteriori spese relative al completamento della Villa Cisterna, già all'Erta, in Firenze.

Al pagamento di detta somma è consentito di procedere mediante aperture di credito, e a tal fine il limite stabilito dall'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato è elevato a lire 500.000.

Art. 9.

Tutti gli ordini di pagamento emessi nell'esercizio 1940-41, sia in conto competenza che in conto residui, con imputazione al capitolo n. 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, s'intendono riferiti al capitolo n. 93-*bis* dello stato di previsione medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41

a) *In aumento*:

Cap. n. 28 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	16.343.000
Cap. n. 86 — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	496.000.000
Cap. n. 87 — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 139 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	23.000
Cap. n. 158 — Quota, ecc. della sopratassa a carico degli studenti, ecc. destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari, ecc.	»	4.374.412
Cap. n. 351 — Ricupero, ecc. delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro, ecc.	»	7.000.000
Totale	L.	535.740.412

b) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 277-*bis* — Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1940-41

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 40 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	461.800
Cap. n. 41 — Funzioni pubbliche e feste governative	»	100.000
Cap. n. 48 — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	470.750
Cap. n. 63 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	5.299.056
Cap. n. 102 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	63.000
Cap. n. 120 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	36.500
Cap. n. 130 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	850.000
Cap. n. 144 — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc.	»	26.000
Cap. n 150 — Spese casuali	»	1.000.000
Cap. n. 163 — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc.	»	700.000
Cap. n. 164 — Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	»	100.000
Cap. n. 187 — Spese per i servizi del lotto, ecc.	»	130.000
Cap. n. 209 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne, ecc.	»	650.000
Cap. n. 210 — Fitto di locali per le Amministrazioni esterne, ecc.	»	225.000
Cap. n. 211 — Indennità di missione, ecc. per la formazione e conservazione del catasto, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 212 — Indennità di viaggio, ecc. per lavori, ecc., degli uffici tecnici erariali	»	500.000
Cap. n. 215 — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. per diritti di scritturazione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 218 — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione del nuovo catasto terreni	»	15.000
Cap. n. 219-*bis* (*Di nuova istituzione*) — Spese per la formazione e per il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano	»	250.000
Cap. n. 221 — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 227 — Spese per il funzionamento del collegio peritale, ecc. ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 241-*bis* (*Di nuova istituzione*) — Somma da corrispondere all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612	»	36.485
Cap. n. 285 — Indennità, ecc. per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 287 — Acquisto di materiale, ecc. pei laboratori chimici delle dogane, ecc.	»	60.000
Cap. n. 378-*quater* — Somma da rimborsare, ecc. per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni alto-atesini, ecc.	»	104.953
Cap. n. 409 — Spese, ecc. per la revisione generale degli estimi dei terreni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 410 — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	7.750.000
Cap. n. 411 — Contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento dell'addizionale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 462 — Anticipazione, ecc. delle quote di spedalità, ecc. per degenti non romani, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 524 (*Aggiunto - In conto competenza*) — Premi di operosità, ecc. al personale del Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	»	45.000
Cap. n. 570 (*Aggiunto - In conto competenza*) — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	95.000
Cap. n. 579 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*) — Spesa per il completamento della Villa Cisterna, già all'Erta, in Firenze	»	500.000
Cap. n. 595 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*) — Spese per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli Ispettorati compartimentali delle dogane, istituiti ai sensi della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4	L.	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	336.868.544

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 176 — Indennità, ecc. per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale, ecc.	L.	26.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 228 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio e dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930-VIII, n. 742 (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 5 — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	L.	20.000
Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio	»	20.000
Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	12.000
Cap. n. 47 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena)	»	300.000
Cap. n. 48 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 49 — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 60 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41	»	5.520.000
Totale	L.	31.872.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 32 — Congressi, conferenze, esposizioni ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 62 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo in servizio presso il Sottosegretariato in Albania	»	3.760.000
Cap. n. 87 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	17.784.958
Cap. n. 93-*bis* (*Modificata la denominazione*) — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia, nell'Africa del Nord ed in altri paesi in conflitto - Spese per viaggi e per la protezione di interessi italiani nei paesi predetti	»	25.850.000
Totale degli aumenti	L.	51.394.958

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. in servizio presso il Sottosegretariato in Albania	L.	960.000
Cap. n. 80 — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese del 3 giugno 1939-XVII, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 100 (*Aggiunto - Soppresso*) — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero	»	25.850.000
Totale delle diminuzioni	L.	29.610.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 25 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi . . . L. 70.500
Cap. n. 54 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori al 1940-41 . . . » 401.613

Totale degli aumenti . . . L. 472.113

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. nelle colonie, ecc. . . . L. 70.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . L. 410.000
Cap. n. 20 — Spese di ufficio, ecc. ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . » 155.243
Cap. n. 65 — Assegni, ecc. ad istituti di educazione . . . » 108.000
Cap. n. 123-*bis* (*Di nuova istituzione*) — Contributo a favore dell'Istituto di studi romani per l'impianto ed il funzionamento di un centro internazionale di studi romani, in Roma . . . » 125.000
Cap. n. 128 — Accademie di belle arti, ecc. - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . » 1.100.000
Cap. n. 130 — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. - Spese per il funzionamento, ecc. . . » 40.000
Cap. n. 133 — Assegni, ecc. ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . » 4.723
Cap. n. 141 — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . » 140.382
Cap. n. 148 — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . . » 815.634
Cap. n. 153 — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc. . . . » 196.000
Cap. n. 180 — Fondo corrispondente ai versamenti, ecc. per integrare i bilanci delle Regie Università, ecc. . . . » 10.155.357
Cap. n. 184-*bis* (*Di nuova istituzione*) — Contributo straordinario all'Istituto di studi romani per l'organizzazione dell'Edizione critica dei monumenti romani . » 50.000
Cap. n. 192 (*Aggiunto - In conto competenza*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . » 36.342

Totale degli aumenti . . . L. 13.336.681

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc. - Compilazione, ecc. di temi per gli esami di maturità, ecc. . . L. 10.000
Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . » 275.000
Cap. n. 60 — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . » 35.000
Cap. n. 73 — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. » 20.000
Cap. n. 75 — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 80 — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 83 — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 87 — Regi istituti tecnici nautici - Contributi, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 89 — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 91 — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Concorsi, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 106 — Fondazioni, ecc. per studi superiori, ecc. . . . » 44.000
Cap. n. 131 — Contributi, ecc. per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . L. 40.000
Cap. n. 173 — Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni appartenenti a famiglie già profughe di guerra, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 664.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . L. 100.000
Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc., per le prefetture, ecc. . . . » 535.350
Cap. n. 16 — Consigli e commissioni - Spese relative . . . » 50.000
Cap. n. 62 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. . . . » 4.000.000
Cap. n. 87-*bis* (*Di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi antincendi »*) — Spese per il funzionamento del servizio antincendi nei porti (art. 4, lett. *b*) della legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690) » 4.000.000

Totale . . . L. 8.685.350

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Escavazione di porti e spiagge . . L. 500.000
Cap. n. 67 — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 76 — Edifici pubblici governativi . . . » 1.900.000
Cap. n. 87 — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . . . » 5.000.000
Cap. n. 92 — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie . . . » 130.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.730.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 59 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . . L. 200.000
Cap. n. 94 — Spese per studi e progettazione, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . » 130.000

Totale delle diminuzione . . L. 330.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 30 — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto . . . L. 80.000
Cap. n. 50 — Fitti e canoni (Ispettorato ferrovie, tramvie ed automobili) . . . » 50.000
Cap. n. 52 — Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione . . . » 30.000
Cap. n. 110 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese sostenute per gli stipendi, ecc. al personale dipendente collocato fuori ruolo, ecc. . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 410.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 71 — Sovvenzioni per concessioni di filovie, ecc. . . . L. 80.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 — Spese per risarcimento di danni, ecc. per circostanze di forza maggiore, ecc. . . . L. 1.500.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . L. 3.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.503.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . L. 3.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 56 — Sussidi al personale, ecc. in servizio della Milizia nazionale forestale	L.	70
Cap. n. 85-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Somma da erogare a favore dell'Istituto nazionale di coniglicoltura per l'attuazione delle provvidenze di cui alla legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1635 (Spesa ripartita - 1ª della cinque rate)	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.000.070

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, ecc.	L.	80.320
Cap. n. 49 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. della Milizia nazionale forestale, ecc.	»	55.000
Cap. n. 109 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di case coloniche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 117-*bis* — Stipendi, ecc. al personale, ecc. (Servizio approvvigionamenti)	»	40.000
Cap. n. 118 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	150.000
Totale delle diminuzioni	L.	405.320

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 20 — Spese di mano d'opera, ecc. per l'ufficio della proprietà intellettuale, ecc.	L.	138.000
Cap. n. 23 — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 25 — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	60.000
Cap. n. 60 — Spese, ecc. per i servizi dei combustibili liquidi, ecc.	»	300.000
Totale	L.	598.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 29 — Spese per la propaganda	L.	700.000
Cap. n. 30 — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche, ecc.	»	100.000
Totale	L.	800.000

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	L.	395.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 93-*bis* (*Modificata la denominazione*) — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia, nell'Africa del nord ed in altri paesi in conflitto - Spese per viaggi e per la protezione di interessi italiani nei paesi predetti	L.	21.196.217,85

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 100 (*Aggiunto - Soppresso*) — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero	L.	21.196.217,85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1940-41

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	124.000.000
Cap. n. 2 — Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 3 — Canoni delle rivendite	»	1.000.000
Cap. n. 4 — Proventi diversi e ricupero fondi	»	1.000.000
Cap. n. 5 — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	3.000.000
Cap. n. 8 — Proventi diversi e ricupero fondi	»	2.000.000
Totale	L.	146.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi, ecc.	L.	3.060.000
Cap. n. 2 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato, ecc. della Direzione generale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3 — Premi di prolungamento d'orario al personale, ecc.	»	320.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione, di tramutamento, ecc.	»	150.000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale, ecc. e relative famiglie	»	10.000
Cap. n. 11 — Contributo per il Dopolavoro, ecc.	»	15.000
Cap. n. 13 — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, ecc.	»	650.000
Cap. n. 17 — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. in proprietà od in uso dell'Amministrazione, ecc.	»	600.000
Cap. n. 18 (*Modificata la denominazione*) — Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	9.600.000
Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 24 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato, ecc. delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 25 — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 27 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. per i servizi, ecc. dei tabacchi	»	30.000.000
Cap. n. 28 — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	6.000.000
Cap. n. 29 — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	150.000
Cap. n. 30 — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	»	750.000
Cap. n. 32 — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33 — Compra dei sali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 34 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Sali)	»	1.000.000
Cap. n. 35 — Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36 — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	»	2.500.000
Cap. n. 46 — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 51 — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spese di esercizio, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 53 — Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	»	2.000
Cap. n. 57 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc.	»	16.343.000
Totale	L.	146.000.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	L.	70.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n.17 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	70.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc.	L.	718.000
Cap. n. 16 — Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	400.000
Totale	L.	1.118.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 14 — Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine, ecc.	L.	8.000
Cap. n. 45 — Rimborsi, ecc. in dipendenza di frodi, ecc. inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	»	400.000
Cap. n. 46 — Versamento, ecc. delle somme ricuperate per frodi, ecc. inerenti al servizio dei risparmi postali	»	100.000
Cap. n. 64 — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	400.000
Cap. n. 70 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 71 — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc.	»	60.000
Cap. n. 99-*bis* (*Modificata la denominazione*) — Spese per l'esercizio e la manutenzione del Panfilo « Elettra »	»	120.000
Totale	L.	1.118.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 61.

Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'organico del Corpo degli agenti di P. S., approvato con i Regi decreti-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323 e 326, convertiti nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ed aumentato con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, è, in via transitoria, ulteriormente aumentato di 3500 unità, così ripartite nei vari gradi:

Marescialli di 1ª classe	N.	137
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	219
Brigadieri	»	214
Vicebrigadieri	»	261
Guardie scelte	»	437
Guardie e allievi	»	2232
Totale	N.	3500

Dal giorno della cessazione dello stato di guerra i due terzi delle vacanze esistenti o che successivamente si formeranno nell'organico ordinario saranno destinate al riassorbimento del predetto contingente.

Art. 2.

Per due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di P. S. è ridotta ad un minimo di due mesi e gli arruolamenti di cui al disposto dal n. 1 del 1° comma dell'art. 6 del vigente regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, potranno essere effettuati fra elementi che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 3.

Il ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della P. S. approvato con R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326 e con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, è, in via transitoria, ulteriormente aumentato di n. 70 unità, di cui 4 di grado 8°, 15 di grado 9° e 51 di grado 10° e 11°.

Dal giorno della cessazione dello stato di guerra i due terzi delle vacanze esistenti o che successivamente si formeranno nell'organico ordinario saranno destinate al riassorbimento del predetto contingente.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a bandire un concorso per titoli per l'assunzione di 70 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. ed a stabilire la composizione della relativa Commissione giudicatrice. Potranno partecipare a tale concorso gli aspiranti i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'assunzione nell'anzidetta carriera, rivestano, all'atto in cui sarà bandito il concorso, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera, dopo un periodo di un anno di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX, n. 62.
13ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 13 gennaio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA'

Per poter corrispondere, anche in quest'anno, il contributo straordinario di L. 2.500.000 a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta, è necessario inscrivere in bilancio l'importo della prima semestralità gravante sull'esercizio finanziario corrente.

Nuove inscrizioni in bilancio è necessario inoltre disporre per le seguenti occorrenze:

L. 250.000 per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata;

L. 100.000 per l'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, delle cancellate metalliche e dei monumenti in bronzo soggetti a raccolta;

L. 150.000 per l'esecuzione, negli istituti musicali del Regno, di manifestazioni celebrative di Giuseppe Verdi;

L. 540.000 per contributo a favore del Centro sperimentale della cinematografia.

A ciò si provvede, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 20.960.576;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è autorizzata una tredicesima prelevazione nella somma di lire duemilioniduecentonovantamila (L. 2.290.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 42. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta . . . . L. 1.250.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 159-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata. Spese per traduzioni e loro revisione, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio. Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di legislazione scolastica. Inchieste all'estero. Acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata, rilegatura e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima. Acquisto di schedari legislativi e bibliografici. Spese per la pubblicazione del bollettino di legislazione scolastica comparata, di monografie e di opuscoli illustrativi dell'ordinamento scolastico italiano . . . . L. 250.000

Cap. n. 167-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e spese per le missioni effettuate ai fini dell'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, delle cancellate metalliche e dei monumenti in bronzo soggetti a raccolta, per l'eventuale conservazione di essi . . . » 100.000

Cap. n. 186-*sexies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la esecuzione, negli istituti musicali del Regno, di manifestazioni celebrative di Giuseppe Verdi nel quarantennio della sua morte . . . . » 150.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 44-*bis*. — Contributo a favore del Centro sperimentale della cinematografia . . » 540.000

Totale . . . L. 2.290.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 63.
Autorizzazione al comune di Norcia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1941, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Norcia, già appartenente per ragioni di popolazione alla classe *G* e declassato in base al censimento del 1936 alla classe *H*, in esecuzione della propria deliberazione 6 agosto 1938, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 3 novembre stesso anno, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G;*

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale la quale ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1941;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;
Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Norcia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 61.

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista l'istanza avanzata dal comune di Montalto Uffugo per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Montalto Uffugo è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe *G* fino a tutto il 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.

Variante al R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Giuseppe Vittorio Gaetano,* alle parole: « dell'armatore Saccotelli Rinaldo » sono sostituite le altre: « Saccutelli Rinaldo ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 444.
(664)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.

Variante al R. decreto 5 dicembre 1940-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 dicembre 1940 relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requi-

site per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Francesco Paolo I*, alle parole « dell'armatore Castagnino Angelo fu Giuseppe con sede a Siracusa » sono sostituite le altre: « dell'armatore Midolo Concetto fu Salvatore con sede a Siracusa ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 445.

(666)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Dux* di stazza lorda tonn. 29,31, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Pericoli Agostino fu Domenico, con sede a Cattolica: dalle ore 17 del 14 dicembre 1940.

Motopeschereccio *S. Marco* di stazza lorda tonn. 49, inscritto al Compartimento marittimo di Brindisi, dell'armatore Carmelo Taveri, con sede a Gallipoli: dalle ore 9 del 16 dicembre 1940.

Motopeschereccio *Vittorio Veneto* di stazza lorda tonnellate 28,06, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Santini Marcello di Alfredo, con sede a Fano: dalle ore 16 del 5 dicembre 1940.

Motopeschereccio *Nuovo Ardizio* di stazza lorda tonnellate 23,50, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, degli armatori Fratelli Magnani Salvatore, Fernando, Oreste e Giorgetti Luigi, con sede a Bellaria: dalle ore 16 del 5 dicembre 1940.

Motopeschereccio *SS. Antonio e Francesco* di stazza lorda tonn. 30,44, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Cicchi Francesco, Palma Francesco e Canali Francesca, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 14 del 30 novembre 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 36,83, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Fratelli Mario e Italo Baldi fu Angelo, con sede a Orbetello: dalle ore 8 del 9 dicembre 1940.

Motopeschereccio *S. Francesco d'Assisi II* di stazza lorda tonn. 29,27, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Giommi Ettore fu Alessandro, con sede a Fano: dalle ore 16 del 25 novembre 1940.

Motopeschereccio *Trieste* di stazza lorda tonn. 68,52, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Latini Tommaso, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 9 del 23 novembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Pia di Piemonte* di stazza lorda tonn. 33,87, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Parlini Francesco, con sede a Fano: dalle ore 16 del 22 novembre 1940.

Motopeschereccio *Intrepido* di stazza lorda tonn. 46,76, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Tanzi Giovanni fu Antonio, con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 del 18 novembre 1940.

Motopeschereccio *Sant'Efisio* di stazza lorda tonn. 62, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatrice Cooperativa Pescatori, con sede a Cagliari: dalle ore 8 del 14 giugno 1940.

Motopeschereccio *Fedel Franco* di stazza lorda tonnellate 31,70, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Tribuiani Giovanni e Cappelletti Elisabetta, con sede a Giulianova: dalle ore 20 del 16 novembre 1940.

Motopeschereccio *Falco* di stazza lorda tonn. 34,84, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Cecchi dott. Aurelio fu Romolo, con sede a Pesaro: dalle ore 16 del 23 novembre 1940.

Motopeschereccio *Fedelsono* di stazza lorda tonn. 24,34, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fratelli Liberati Emidio e Vincenzo, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 16 del 21 novembre 1940.

Motopeschereccio *Franco* di stazza lorda tonn. 21,88, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costanzo Franco fu Olivo, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 10 del 14 novembre 1940.

Motopeschereccio *Il Tira Avanti Stella del Mare* di stazza lorda tonn. 32,06, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Merlini Giuseppe fu Francesco, con sede a Viareggio: dalle ore 10 del 17 novembre 1940.

Motoveliero *Dora* di stazza lorda tonn. 336,21 inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Antonio Donatelli, con sede a Viareggio: dalle ore 11 del 12 dicembre 1940.

Motoveliero *Vanna Galleano* di stazza lorda tonn. 417,65, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Galleano Stefano di Agostino, con sede a Savona: dalle ore 9 dell'11 dicembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 448.

(667)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione del presidente del Comitato Olimpico Nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1940-XIX, col quale il fascista Rino Parenti, presidente del Comitato Olimpico Nazionale, è stato nominato presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Visti gli articoli 10 e 15 dello Statuto del P.N.F., approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 514, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

In sostituzione del fascista Rino Parenti, è nominato presidente del Comitato Olimpico Nazionale il fascista Raffaele Manganiello, componente del Direttorio del P.N.F.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(701)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 febbraio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono sciolti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(671)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 febbraio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(674)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 febbraio 1941-XIX.

Nomina di un liquidatore della Cassa diocesana cattolica, in liquidazione, con sede in Patti (Messina), in sostituzione degli attuali liquidatori.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che con deliberazione assembleare in data 25 ottobre 1936 la Cassa diocesana cattolica, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina) venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori signori cav. Vincenzo Ceraolo, cav. Pietro Risica, prof. Cosimo La Rocca, prof. Tindaro Panassidi e Antonino Barbera nominati dall'assemblea dei soci in data 25 ottobre 1936;

Decreta:

Il sig. Francesco Mannuccia fu Antonino è nominato liquidatore della Cassa diocesana cattolica, in liquidazione secondo le norme ordinarie, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina), in sostituzione dei signori cav. Vincenzo Ceraolo, cav. Pietro Risica, prof. Cosimo La Rocca, prof. Tindaro Panassidi e Antonino Barbera, attuali liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1941-XIX

(702) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato permanente Fiere, Mostre ed Esposizioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni ed apporta modificazioni alla competenza e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1939-XVII, 6 febbraio e 20 settembre 1940-XVIII;

Viste le lettere n. 12802, del 14 dicembre 1940-XIX del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Amedeo Apicella, è chiamato a far parte del Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire, Fiere, Mostre ed Esposizioni, modificata con Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del gr. uff. dott. Mario Marinucci.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(683)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.
Determinazione della massa dei premi della Lotteria Esposizione di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42;

Vista la legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale la denominazione di Lotteria E. 42 è stata modificata in quella di Lotteria Esposizione di Roma;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La massa dei premi della Lotteria Esposizione di Roma per la terza manifestazione, è determinata nella somma fissata di L. 9.000.000, qualunque sia il ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 2.

La detta somma di L. 9.000.000 è distribuita come segue:

1) Primo premio di L. 3.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, primo estratto;

2) Secondo premio di L. 1.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, secondo estratto;

3) Terzo premio di L. 500.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, terzo estratto;

4) Quarto premio di L. 300.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, quarto estratto;

5) Quinto premio di L. 200.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, quinto estratto;

6) Dieci premi da L. 100.000 ciascuno ai possessori dei dieci biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratto sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo;

7) Dieci premi da L. 50.000 cadauno ai possessori dei dieci biglietti venduti le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo;

8) Cinquanta premi da L. 20.000 cadauno ai possessori dei cinquanta biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti dal ventiseesimo al settantacinquesimo;

9) Centoquindici premi di consolazione da L. 10.000 cadauno ai possessori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti dopo i primi settantacinque premi;

10) Premio di L. 100.000 al venditore del biglietto vincente il 1° premio;

11) Premio di L. 40.000 al venditore del biglietto vincente il 2° premio;

12) Premio di L. 27.500 al venditore del biglietto vincente il 3° premio;

13) Premio di L. 17.500 al venditore del biglietto vincente il 4° premio;

14) Premio di L. 12.500 al venditore del biglietto vincente il 5° premio;

15) Dieci premi da L. 3000 cadauno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 100.000;

16) Dieci premi da L. 1500 cadauno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 50.000;

17) Cinquanta premi da L. 1000 cadauno ai venditori dei cinquanta biglietti vincenti i premi da L. 20.000;;

18) Centoquindici premi da L. 500 cadauno ai venditori dei centoquindici biglietti vincenti i premi di consolazione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(727)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.

Determinazione della data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria Nazionale Esposizione di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42;

Vista la legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale la denominazione di Lotteria E. 42 è stata modificata in quella di Lotteria Esposizione di Roma;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto in data 7 gennaio 1941-XIX, sulla ripartizione della massa premi;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria Esposizione di Roma manifestazione 1940-XIX e fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui saranno effettuate le operazioni di estrazione dei premi;

Ritenuto inoltre che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle Lotterie nazionali succitate;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria Esposizione di Roma, terza manifestazione, cessa improrogabilmente nel Regno alla mezzanotte del 22 gennaio 1941-XIX.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, debbono pervenire al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, non oltre i cinque giorni dopo la data di chiusura della vendita fissata come nel precedente articolo, e quindi non oltre il 27 gennaio 1941-XIX.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nelle ore antimeridiane del 2 febbraio 1941-XIX in Roma, nel Cinema Capranica, e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Art. 4.

Il cav. dott. Leopoldo Moschetto, consigliere nel Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle tre Lotterie nazionali.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato il 1° segretario nel Ministero delle finanze, cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(728)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1941-XIX.

Proroga della data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria Esposizione di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42 e la legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale la denominazione della Lotteria nazionale E. 42 è stata modificata in quella di Lotteria Esposizione di Roma;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto 15 gennaio 1941-XIX col quale è stata fissata al 22 corrente la data della chiusura della vendita dei biglietti ed al 2 febbraio 1941-XIX quella della estrazione dei premi della Lotteria Esposizione di Roma;

Ritenuta la opportunità di prorogare le date successive;

Decreta:

Art. 1.

La data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria Esposizione di Roma è prorogata alla mezzanotte del 29 gennaio 1941-XIX.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, debbono pervenire al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, non oltre i cinque giorni dopo la data di chiusura della vendita fissata come nel precedente articolo e quindi non oltre il 3 febbraio 1941-XIX.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nelle ore antimeridiane del 9 febbraio 1941-XIX in Roma nel Cinema Capranica e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(729)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1941-XIX.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Visto il decreto 25 ottobre 1940-XVIII, col quale il Consigliere nazionale Franco Mariani veniva nominato commissario governativo del Consorzio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario Consigliere nazionale Franco Mariani, richiamato alle armi;

Decreta:

Il geometra cav. Giorgio Cortesi è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, in sostituzione del Consigliere nazionale Franco Mariani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(682)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire e gestire in Luzzara una succursale dei Magazzini generali pel deposito e la stagionatura del formaggio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1939-XVIII, che autorizza la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire ad a gestire in Reggio Emilia Magazzini generali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 30 settembre 1940-XVIII, presentata dalla suddetta Cassa per essere autorizzata ad istituire e a gestire una succursale in Luzzara;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad istituire e a gestire in Luzzara una succursale pel deposito e la stagionatura del formaggio.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applicheranno il regolamento e le tariffe vigenti pei Magazzini principali di Reggio Emilia, approvati col decreto Ministeriale 19 dicembre 1939-XVIII, più sopra citato.

Art. 2.

Entro sei mesi il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia proporrà al Ministero l'ammontare e la forma della cauzione da prestarsi dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia per l'esercizio della succursale di Luzzara ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126.

Art. 3.

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia col precedente decreto Ministeriale 19 dicembre 1939-XVIII, per l'istituzione e la gestione dei Magazzini generali principali di Reggio Emilia, deve intendersi estesa anche alla succursale di Correggio, che risulta istituita in data contemporanea a quella dei Magazzini principali succitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(684)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Palermitana Industria Vetraria, con sede a Palermo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Palermitana Industria Vetraria, con sede a Palermo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Palermitana Industria Vetraria, con sede a Palermo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Amilcare Preti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo Vittorio Bozzi e C., con sede a Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in nome collettivo Vittorio Bozzi e Co., con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in nome collettivo Vittorio Bozzi e Co., con sede a Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Guido Boiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(703)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1941-XIX.

Inclusione del tasso fra gli animali nocivi nella zona venatoria delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta dell'Ufficio di coordinamento dell'attività venatoria nella zona delle Alpi intesa ad ottenere l'inclusione del tasso fra gli animali nocivi, a termini dell'ar-

ticolo 4 del sopracitato testo unico nelle zone di ripopolamento e cattura, nonchè nelle bandite e nelle riserve della zona faunistica delle Alpi;

Sentiti i Comitati provinciali interessati nonchè il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il tasso viene annoverato tra gli animali nocivi limitatamente alle zone di ripopolamento e cattura, alle bandite e alle riserve delle provincie di Imperia, Aosta, Vercelli, Novara, Como, Sondrio, Bergamo, Verona, Belluno, Treviso, Udine, Bolzano, Trento, Trieste, Pola, Gorizia e Fiume.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(681)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per gli affari esteri, ha rimesso in data 22 febbraio 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e nomina di un commissario.

(731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21078 del 20 dicembre 1940-XIX, la signorina Basola Emilia fu Umberto e di Casazza Corinna, nata a Modena il 16 giugno 1898 e residente a Modena, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Basola » con quello « Casazza » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(710)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23836 del 10 dicembre 1940-XIX, i signori fratelli Arbib Anna Maria, Valeria e Luigi fu Ernesto e di Pascucci Beatrice, nati a Roma rispettivamente il 6 febbraio 1898, 15 dicembre 1902, 30 ottobre 1909 e residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Arbib » con quello « Pascucci » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(711)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23836-*ter* del 10 dicembre 1940-XIX, la signora Arbib Adriana fu Ernesto e di Pascucci Beatrice, nata a Nettunia il 12 settembre 1905 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Arbib » con quello « Pascucci » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(712)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23836-*bis* del 10 dicembre 1940-XIX, il sig. Arbib Edoardo fu Ernesto e di Pascucci Beatrice, nato a Roma il 3 novembre 1901 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Arbib » con quello « Pascucci » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia Arbib Maria Grazia di Edoardo e di Zotti Giulia, nata a Roma il 2 febbraio 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(713)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21785 del 10 novembre 1940-XIX, il sig. Camerino Enrico di Enrico e fu Klitsch Ada, nato a Trieste il 25 marzo 1908 e residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Camerino » con quello « Klitsch » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(714)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22258 del 4 dicembre 1940-XIX, i fratelli Ascoli Annarosa, Adriana, Alma, Arrigo e Arianna di Giorgio e di Colognato Luisa, nati ad Ancona rispettivamente il 21 marzo 1919, 18 agosto 1920, 21 luglio 1922, 29 ottobre 1923, 16 luglio 1929 e residenti ad Ancona, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Ascoli » con quello « Colognato » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(715)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 febbraio 1941-XIX - N. 42

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,33[illegible]4	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,[illegible]980
Romania (Leu)	10,5[illegible]63	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,325
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,425
Id. 5,00% (1935)	90,675
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,20
Id. Id. 5,00% (1936)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	94,675
Id. Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	94,275
Id. Id. 5 % Id. 1944	96,05
Id. Id. 5 % Id. 1949	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 febbraio 1941-XIX - N. 43

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,40
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,375
Id. 5,00% (1935)	90,75
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,40
Id. Id. 5,00% (1936)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,225
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi per smarrimento di quietanze esattoriali.

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di VIII serie, n. 636513, di L. 16, rilasciata il 20 dicembre 1938 dal'a Esattoria comunale di Grassano, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Santi Maria Teresa fu Erasmo maritata Disogra, secondo l'art. 40 del ruolo terreni di detto Comune, con delega all'intestataria stessa per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di V serie, n. 594891, di L. 400, rilasciata il 30 agosto 1938, dalla Esattoria comunale di San Fele, per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mare Michele fu Pasquale per 1/2 e Cancellara Domenicantonio fu Rocco, secondo l'art. 107 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mare Michele fu Pasquale per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di serie III, n. 68814, di L. 166,30, rilasciata il 3 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Noto, per il versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Canto Antonino fu Francesco e Lissandrello Giuseppina di Carmelo, coniugi usufruttuari, e Canto Giuseppe di Antonino e Di Stefano Francesca di Salvatore, proprietari, secondo l'art. 945 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Canto Antonino fu Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di V serie, n. 799618, di L. 566,60, rilasciata il 7 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Noto, per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cirpa Pietro, Giuseppe e Giovanna fu Sebastiano, secondo l'art. 4406 del ruolo terreni del Comune suddetto, con delega a Canto Catania Antonino fu Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di serie I, n. 746406 e n. 746466; di serie III, n. 134444, n. 134496, n. 694375; di serie IV, n. 823072, di L. 100 ciascuna, rilasciate dalla Esattoria comunale di Villa Carcina rispettivamente il 25 marzo, il 20 aprile, il 19 giugno, il 19 agosto, il 21 ottobre ed il 20 dicembre dell'anno 1937, per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Albertini Narciso fu Bortolo, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Albertini Narciso fu Bortolo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1, serie VI, n. 27551 e n. 28502, di L. 350 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 9 ottobre 1937 e il 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo, per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montaini Antonio fu Donato, secondo l'art. 1151 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Montaini Antonio fu Donato per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie III, n. 974684 e n. 974683, rispettivamente di L. 34 e di L. 450, rilasciate il 30 ottobre 1937 dalla Esattoria di Ferentino, per il versamento della 5ª rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Pistolesi Teresa fu Raimondo, secondo l'art. 15 del ruolo fabbricati e l'art. 148 del ruolo terreni del comune di Morolo, con delega alla stessa Pistolesi Teresa per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie IX, n. 670490, di L. 50, rilasciata il 14 agosto 1939, dalla Esattoria di Taranto, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ligorio Giuseppe fu Giuseppe, secondo l'art. 241 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Ligorio Giuseppe fu Giuseppe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, per la consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza esattoriale di I serie, n. 437667, di L. 200, rilasciata il 10 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Lascari, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Coco Santi fu Francesco, secondo l'art. 51 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Coco Santi fu Francesco, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del pagamento a chi di diritto di ordinativo di rimborso di quota non dovuta emesso dall'Intendenza di finanza di Palermo.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di serie III, n. 412763, di L. 533,20, rilasciata il 12 giugno 1937 dalla Esattoria consorziale di Cherasco, per il versamento della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rubia Francesco fu G. Battista e Reinero Maria fu Francesco, secondo l'art. 867 del ruolo terreni del comune di Cherasco, con delega a Rubia Francesco fu G. Battista per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie VI, n. 244897 e n. 245201, di L. 216 ciascuna, rilasciate dalla Esattoria comunale di Rapallo il 9 agosto 1938 e l'11 ottobre 1938, per il versamento della 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n.. 1743, dovuta dalla ditta Pende dott. prof. Nicola fu Angelo, secondo l'art.. 2 del ruolo fabbricati del comune di Zoagli, con delega al Credito Italiano, sede di Genova, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie III, n. 695342 di L. 400, e n. 695342 di L. 100, rilasciate il 21 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Tignale, per il versamento in unica soluzione delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute rispettivamente dalla ditta Moschini Girolamo di Battista secondo l'art. 46 del ruolo terreni (L. 300) e secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati (L. 100), per la prima quietanza, e dalla ditta Moschini Girolamo di Battista e figli nascituri di Moschini Giacobbe fu Antonio, secondo l'art. 47 del ruolo terreni, per la seconda quietanza, del comune di Tignale con delega alla Banca popolare di Salò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie II, n. 36023, di L. 85, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Salerno, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Martino Elio ed Anna fu Giuseppe e De Martino Ioseph Franch-Mistred-Florence-Helen-Odvard ed Anna fu Raffaele, secondo l'art. 1241 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Affinito Luigi fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti dalla consegna dei titoli predetti a chi di diritto.

Roma, addì 7 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4711)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 588227, di L. 116,50, rilasciata il 20 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Albano di Lucania per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Molfese cav. Vincenzo fu Domenico, secondo l'art. 35 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ciarletta Innocenzo fu Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza 6ª serie, n. 162717, di L. 33,30, rilasciata il 29 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Pescolanciano, pel versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Angelica, Pasquale, Rosina, Nicola, Esterina e Domenico fu Angelo Maria e Maselli Liborio, Aristide e Giuseppina fu Pasquale, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Testa Nicola fu Angelo Maria per il ritiro dei corrispondenti titoli del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso la attestazione che terrà le veci della quientanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 346076, dell'importo di L. 166 rilasciata il 31 luglio 1937 dall'Esattoria di Camposanto per il versamento della seconda e terza rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gozzi Antonio di Guglielmo per l'art. 52 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Gozzi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 246967, dell'importo di L. 66,70, rilasciata dall'Esattoria di Capriati al Volturno, per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cenami Gabriele fu Beniamino, per l'art. 6 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Cenami.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 9ª serie, n. 397196, di L. 300, rilasciata il 24 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Schio, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciriegia Guglielmo di Pietro, secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Ciriegia Guglielmo di Pietro per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 844101, di L. 135, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cellino S. Marco pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martina Assunta fu Annunziato maritata Giordano, secondo l'art. 320 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Giordano Giovanni fu Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664443, di L. 50, rilasciata in data 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio usufruttuaria e Scalera Elena fu Emilio prop. liv. a De Nitto Ernesto fu Achille ed Argentieri Angelina secondo l'art. 123 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664445, di L. 35, rilasciata il 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio vedova Scalera per 1/2, Scalera Anna ed Elena sorelle fu Emilio per l'altra metà prop. e Campi Berenice anzidetta usuf. della 2ª metà, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 844102, di L. 220, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cellino S. Marco pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martina Assunta fu Annunziato usufruttuaria e Giordano Raffaele, Giovanni, Michelina e Salvatore fratelli e sorelle fu Luigi proprietari, secondo l'art. 321 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Giordano Giovanni fu Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664444, di L. 35, rilasciata il 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio ved. Scalera usufruttuaria e Scalera Anna fu Emilio prop. liv. a De Nitto Ernesto fu Achille ed Argentieri Angelina, secondo l'art. 124 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

(4015) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Feudo Imbischi-Acquafredda » in Agro di Randazzo (Catania).

Con decreto Reale 23 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio succ. al registro 2, foglio 143, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Feudo Imbischi-Acquafredda » in Agro di Randazzo (Catania), sulla base della corografia indicativa del perimetro e dell'elenco dei proprietari.

(706)

Fusione dei Consorzi d'irrigazione di Caselle Landi, del Mezzanone, di Mezzana Casati e di Guardamiglio S. Rocco al Porto, col Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana in provincia di Milano.

Con R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 6654, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio succ. al registro n. 3, foglio n. 61, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stata disposta, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la fusione dei Consorzi di irrigazione di Caselle Landi, del Mezzanone, di Mezzana Casati e di Guardamiglio S. Rocco al Porto, col Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana, in provincia di Milano.

(707)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti;

Dispone:

Il comm. dott. Paladino Paladini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(672)

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona,

Dispone:

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(675)

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 maggio 1939-XVII, col quale il dott. Emilio Morselli è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia, con sede in Finale nell'Emilia;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del dott. Emilio Morselli predetto;

Dispone:

Il cav. rag. Augusto Baldoni è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia, con sede in Finale nell'Emilia (Modena), in sostituzione del dott. Emilio Morselli, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(716)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia, con sede nel comune di Chignolo Po (Pavia).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia, avente sede nel comune di Chignolo Po (Pavia).

(689)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 90 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, col quale vengono stabilite le modalità per l'accertamento del requisito militare per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente benefici ai capi di famiglia numerosa;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 767, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVIII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quella della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1941-XIX, n. 4164/13063/1.3.1 con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso per esami a 90 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 90 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui al quinto comma del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, decorati al valor militare od i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si cumulano con quelle previste dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per coloro che alla data del 6 dicembre 1940-XIX si trovavano in servizio civile non di ruolo da almeno due anni alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra o di altra Amministrazione dello Stato, il limite di età stabilito per l'ammissione al presente concorso è elevato di dieci anni, semprechè non sia maggiormente elevabile in dipendenza di altre disposizioni. Tale elevazione si applica sul limite massimo normale di anni 30 e non si cumula con quelle previste dal 2°, 3°, 4° e 6° comma del presente articolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato, ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale Personali civili e Affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè, l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinesi; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F. ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver richiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

8) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che i concorrenti stessi sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'Autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti, che non rivestono il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'Autorità militare da cui egli dipende.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico, gl'invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XVII, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

9) copia dello stato di servizio militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munita delle prescritte marche da bollo da L. 8, annullate dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle

operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare del 1937.

Coloro che, avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato dell'esito di leva, ovvero, qualora eventualmente non avessero ancora concorso alla leva, il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) munita delle prescritte marche da bollo per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e per coloro che alla data del 6 dicembre 1940-XIX si trovavano in servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, certificato in carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

12) certificato di matrimonio, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto-legge;

13) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimenti dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono perimente dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia aeronautica, Regia marina, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio, la copia dello stato matricolare (servizi civili), il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gl'invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S., possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E' peraltro, consentito agli aspiranti residenti in Libia, in A.O.I, in Albania, nei Possedimenti italiani od all'estero di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari, cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 28 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 30 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico

del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1935-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministero delle finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 13.

A termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina in ruolo, a prestare servizio, per almeno un biennio, in uno degli « Uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di corpo d'armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
GUZZONI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

1) Diritto civile.
2) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
3) Economia politica e scienza delle finanze.
4) Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro 1° del Codice penale.
5) Nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri 1° e 3° del Codice di commercio;
6) Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7) Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato
9) Leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.
10) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni amministrative (R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, e modificato con R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301; R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521; R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936, n. 244; testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263; regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443; R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
GUZZONI

(692)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.